

SCHEMA DI

LETTERA D'INVITO

**PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LE OPERE
PRELIMINARI E ACCESSORIE NEL SITO DEL PARCO SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO SANT'ANNA
IN SAN GIULIANO TERME (PI)**

CUP

CIG



PARTE PRIMA NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – PREMESSE

Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito Codice) per l'affidamento mediante appalto, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, dei lavori preliminari e accessori, di seguito specificati, nel sito del Parco Scientifico-Tecnologico della Scuola Superiore Sant'Anna in San Giuliano Terme (PI).

La presente procedura di gara si svolge esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice, per mezzo della piattaforma START (Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana), al link <https://start.toscana.it>, come dettagliatamente descritto al successivo art. 5.

La Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola) è un istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.

La Scuola, al fine di consentire una adeguata programmazione del proprio sviluppo in termini di strutture e spazi per la formazione e la ricerca, ha avviato la progettazione di un nuovo campus universitario nell'area denominata "Praticelli", nel territorio del Comune di San Giuliano Terme, contigua alla periferia di Pisa. La realizzazione del nuovo insediamento, denominato "Parco Scientifico-Tecnologico Sant'Anna in San Giuliano Terme" avverrà per lotti funzionali, sulla base di un "Progetto guida" e di un apposito Accordo di Programma sottoscritto fra la Scuola e l'Amministrazione comunale. Il 1° lotto funzionale di intervento edificatorio riguarda la realizzazione dei primi due edifici del futuro complesso, uno da destinare all'insediamento dell'Istituto di Scienze della Vita e un altro all'insediamento dell'Istituto di Management e del Laboratorio PERCRO (Perceptual Robotics).

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

In previsione della realizzazione del 1° lotto edificatorio di cui alle premesse, con la presente procedura si intende provvedere all'affidamento dei seguenti lavori, sulla base del progetto esecutivo già acquisito dalla Scuola:

- opere per l'attraversamento/copertura di un tratto di canale di bonifica per consentire l'accesso al sito;
- opere di viabilità interna al sito, di tipo sterrato ("strada bianca");
- manufatti di recinzione dell'area in cls armato e profilati metallici, di cui parte a carattere provvisorio;
- opere di minore entità, complementari alle precedenti.

Il presente appalto è affidato sulla base del Progetto Esecutivo dei lavori redatto da:

Ing. Silvia Turchi con Studio in Via Oliviero Bagnoli, 3, Pontedera (Pisa).

Il Progetto è stato sottoposto a verifica con esito positivo e validato dal Responsabile Unico del Procedimento con atto del

L'appalto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice non è suddivisibile in lotti in considerazione dell'unitarietà funzionale e organizzativa della fase progettuale dell'intervento.

Ad esecuzione di quanto previsto dal Provvedimento del Direttore Generale n. del, viene indetta la seguente gara d'appalto.

La gara è effettuata sulla base della presente Lettera d'invito, del Progetto Esecutivo e di ogni altro elaborato e documentazione amministrativa o tecnica predisposti dalla Scuola e posti a base della presente gara, nonché dalle prescrizioni, dalle condizioni e dai requisiti tecnici inderogabili vigenti.

Il contratto, a norma art. 59, c. 5 bis del Codice, verrà stipulato a misura così come esplicitamente indicato nel Capitolato speciale di appalto a cui si demanda.

Al fine di dare adeguata cognizione dello stato dei luoghi presso i quali saranno eseguiti i lavori oggetto del presente affidamento, si precisa che fra gli atti di gara presenti sulla piattaforma telematica START è reso disponibile uno specifico documento con i rilievi fotografici dell'area in evidenza. Tale documento, unitamente agli elaborati progettuali e alla documentazione amministrativa a corredo, assolve allo scopo di assicurare piena conoscenza delle condizioni dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi.

ART. 3 – VALORE E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base di appalto, come di seguito rappresentato in Tabella 1, ammonta a € 472.597,37, IVA esclusa, di cui:

€ 433.342,76 per lavori, da assoggettare a ribasso di gara;

€ 39.254,61 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Tabella 1- Lavorazioni di cui si compone l'intervento e qualificazioni richieste

<i>Lavorazioni</i>	<i>Categoria e Classifica</i>	<i>Importo</i>	<i>Valore percentuale</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>		
					<i>Prevalente/Scorporabile</i>	<i>Subappaltabile (si/no)</i>	
<i>Lavori stradali e affini</i>	OG3 - I	€ 261.964,01	55,43%	si	Prevalente	si	Nel limite complessivo del 30% dell'importo di contratto (art. 105 c.2 Codice)
<i>Edifici civili (recinzione)</i>	OG1 - I	€ 210.633,36	44,57%	si	Scorporabile	si	
TOTALE		€ 472.597,37	100,00 %				

I costi della manodopera individuati ai sensi dell'art 23 comma 16, penultimo periodo, del Codice, compresi nell'importo soggetto a ribasso, ammontano ad € 92.229,29.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e i costi aziendali concernenti adempimenti e disposizioni in materia di sicurezza. Si applica l'art. 30, comma 4.

I tempi massimi previsti per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono pari a **150 (centocinquanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.

ART. 4 – PARTECIPANTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

4.1 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Nell'ipotesi di partecipazione in forma di GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/ConSORZI ordinari di concorrenti, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 240/1991.

Gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati invitati alla presente procedura possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art 45 del Codice in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, del Codice. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 sopracitato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 comma 7 del Codice l'aggiudicatario dei servizi di progettazione riferiti all'opera oggetto della presente gara non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al suddetto aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

4.2 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Parte III, lettere A, B, C, D, di cui al successivo art. 6.3 punto A.2, reso disponibile dall'Amministrazione sulla piattaforma START.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.1008 dell'11 ottobre 2017.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. f-bis), f-ter) così come da modifica apportata al Codice dal D.lgs. 56/2017, dovrà essere dichiarato all'interno del Modello "Integrazione al DGUE", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo art. 6.3 punto A.2.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno della Domanda di partecipazione di cui al successivo art. 6.3 punto A.1, avendo cura di indicare se del caso gli estremi dell'autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità.

4.3 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nelle disposizioni seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito.

4.3.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Nel caso di Società cooperative e Consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 3, del Codice.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale sarà dichiarato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente nella domanda di partecipazione di cui al successivo art. 6.3 punto A.1 o negli appositi Modelli, ove necessari, resi disponibili dall'Amministrazione sulla piattaforma START.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.3.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNICO-PROFESSIONALE

Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere:

- OG3 - classifica I o superiore (categoria prevalente)
- OG1 - classifica I o superiore (categoria scorporabile)

La dichiarazione delle precedenti informazioni dovrà essere resa all'interno del DGUE parte II sezione A, di cui al successivo art. 6.3 punto A.2, reso disponibile dall'Amministrazione sulla piattaforma START.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio le certificazioni SOA tramite il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4.3.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In caso di raggruppamento temporaneo **di tipo orizzontale**, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.

In caso di raggruppamento temporaneo **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art 48, comma 6, ultimo periodo, del Codice (costituendo un raggruppamento di tipo misto).

A norma dell'art. 83, comma 8, del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'art.4.3.1 "Requisiti di Idoneità" devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

4.3.4. - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del Codice trova applicazione il successivo art. 47 del medesimo. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 4.3.1 "Requisiti di Idoneità" deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

4.3.5 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'impresa ausiliaria non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 110, comma 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

4.3.6 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori appartenenti alla categoria prevalente o alle categorie scorporabili che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, commi 2 e 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il soggetto concorrente che intenda subappaltare, all'interno di ciascuna categoria di lavorazioni, prestazioni omogenee che rientrino tra quelle elencate dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che, contestualmente, ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice, possiedano i requisiti per essere assimilate al subappalto, dovrà obbligatoriamente indicare in gara, per ciascuna di tali prestazioni omogenee, una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 del citato art. 105.

Per prestazioni omogenee si intendono quelle rientranti nelle sotto indicate tipologie, come previste dal sopra citato art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

È altresì consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna, ove necessaria;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre, ove necessaria la terna;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, abbia partecipato alla gara.

Nel caso in cui sia obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, ove non sia stata indicata o sia stato indicato un numero inferiore a tre subappaltatori non si considera assolto l'obbligo previsto dall'art. 105 comma 6 e, pertanto, verrà richiesto al soggetto concorrente se intende proseguire nella partecipazione alla gara effettuando le prestazioni in proprio senza ricorso al subappalto.

Inoltre, non si considera assolto l'obbligo di indicazione della terna da parte dell'operatore economico concorrente nel caso in cui della terna dei subappaltatori faccia parte un operatore che partecipa a sua volta alla procedura quale concorrente. In tal caso non verrà autorizzato il ricorso al subappalto ed al concorrente verrà richiesto se intende proseguire nella partecipazione alla gara effettuando le prestazioni in proprio senza ricorso al subappalto.

I subappaltatori indicati nelle terne devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione sia di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, sia dell'ulteriore documentazione prescritta nella presente Lettera di invito. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

4.4 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari a € **9.454,84** (novemilaquattrocentocinquantaquattro/84), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario, ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l'istituto tesoriere della Scuola Superiore Sant'Anna i cui estremi di conto corrente sono indicati sul sito web della Scuola:

<https://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/iban-e-pagamenti-informatici>;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del

codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) **avere validità di almeno 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

4.5 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ (ANAC)

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 35,00 (trentacinque/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1300 del 20 dicembre 2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla suddetta deliberazione A.N.AC., con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili nella sezione "Contributi in sede di gara".

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

PARTE SECONDA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

5.1 -La procedura di scelta del contraente si svolge in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, e tutta la documentazione di gara è consultabile sul *Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)* accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema sopra indicato. **Non è consentito l'invio della documentazione di gara con altre modalità.**

Per quanto attiene alle modalità di presentazione delle offerte e quelle relative allo svolgimento della procedura di selezione, si aggiungono alla presente Lettera d'invito, le "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" disponibili nella sezione "Progetto" della predetta piattaforma.

5.2 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara d'appalto, entro e non oltre il, **ore:00** gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed inserire la documentazione di cui al successivo art. 6.

5.3 - MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per identificarsi, gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come utilizzare la piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata o possono essere richieste al Call Center del gestore del

Sistema Telematico al numero di telefono 055.6560174, o all'indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com

5.4 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

5.5 - CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**Richiesta chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Attraverso lo stesso mezzo si provvederà a fornire le risposte.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma START, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma START.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5.6 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 76 del Codice, avvengono e si danno per eseguite mediante pubblicazione nell'apposito spazio della piattaforma START. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica/PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione. In assenza di tali comunicazioni, l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sulla piattaforma START di cui sopra, nell'area riservata alla gara.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì trasmesse alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);

2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "Comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni, sia quelle specificamente dirette al concorrente, sia quelle di tipo generale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

5.7 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Prima fase: apertura della busta A - verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno alle ore, presso gli uffici della Scuola siti in Pisa, Via Santa Cecilia n. 3 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati tempestivamente ai concorrenti a mezzo della piattaforma START.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma START almeno due giorni prima della data fissata.

Il Responsabile Unico del Procedimento o l'U.O. Provveditorato della Scuola, nella prima seduta pubblica, procederà ad aprire le buste amministrative pervenute telematicamente e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento o l'U.O. Provveditorato procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera d'invito;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 6.2.

Il Direttore Generale adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Si provvederà altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte e per garantire la relativa conservazione e di trasferimento delle stesse alla Commissione giudicatrice, specifica che la documentazione dei concorrenti pervenuta tramite la piattaforma START è firmata digitalmente e risulta pertanto immodificabile.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Entro il termine della prima fase è nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice e del Provvedimento del Direttore Generale della Scuola n. 51 del 23/02/2017, composta da 3

membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Seconda fase: apertura della busta B - valutazione delle offerte tecniche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile Unico del Procedimento o l'U.O. Provveditorato della Scuola provvede a inoltrare al Presidente della Commissione giudicatrice i relativi atti.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti relativi all'offerta tecnica qualitativa di cui al successivo art. 6.4 punto B.1, nonché della loro regolare apposizione di firma digitale.

In una o più sedute riservate o lavorando da remoto, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche qualitative e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito.

Terza fase: valutazione dell'offerta tecnica quantitativa e apertura della busta C per la valutazione delle offerte economiche

Terminato l'esame delle offerte tecniche qualitative, la Commissione in una nuova seduta pubblica, previamente comunicata ai concorrenti mediante pubblicazione sul portale START:

- a) dà lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche qualitative esaminate, dichiarando quali concorrenti sono ammessi alle successive operazioni della procedura di gara avendo eguagliato o superato le soglie di sbarramento di cui al successivo art. 7.2;
- b) procede all'apertura dei documenti relativi all'offerta tecnica quantitativa di cui al successivo art. 6.4 punto B.2, nonché alla verifica della loro regolare apposizione di firma digitale;
- c) nella stessa seduta o in una successiva, calcola il punteggio attribuito all'offerta tecnica quantitativa di ciascun concorrente, applicando la formula prevista al successivo art. 7.3 e ne dà lettura;
- d) nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata;
- e) il sistema telematico, in automatico procede alla valutazione delle offerte economiche stesse in base alla formula indicata al successivo art. 7.4, all'attribuzione del relativo punteggio e alla somma dei punteggi tecnici qualitativi, tecnici quantitativi ed economici, individuando conseguentemente la graduatoria di merito finale dei concorrenti.

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata l'offerta che avrà acquisito il maggior punteggio tecnico complessivo (qualitativo e quantitativo).

In caso di ulteriore parità anche sul punteggio tecnico complessivo, sarà privilegiata l'offerta con la proposta più conveniente per l'amministrazione sul criterio quantitativo, di cui al successivo art. 7.3.

Qualora vi sia ancora parità, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924); all'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di successivo art. 5.9.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la

seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 5.8.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche progettuali;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara, come previsto al successivo art. 6.5 punto C.

5.8 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile Unico del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento da parte del concorrente della predetta richiesta.

Il Responsabile Unico del Procedimento, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 5.9.

5.9 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il Responsabile Unico del Procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'Amministrazione tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Per altro verso l'Amministrazione si riserva di affidare l'appalto anche nel caso di presentazione di una sola offerta, nel caso essa risulti valida ed economicamente meritevole.

L'aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocata qualora la conclusione del contratto si rivelasse, per sopravvenuti motivi, superflua o dannosa per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto, fermo restando che l'Amministrazione richiede al soggetto di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli sono effettuati sui seguenti soggetti:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- in caso di indicazione di terna di subappaltatori, anche nei confronti di ciascuna impresa subappaltatrice componente le terne indicate dal concorrente, ovvero, anche nel caso di subappalto c.d. "qualificante" nei confronti del subappaltatore previamente indicato dal concorrente;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice.

L'Amministrazione effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nella presente lettera di invito, considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12/6/2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17/2/2016 n. 157, all'art. 9 comma 1-bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiori a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità e che alla data di invio ai concorrenti della presente lettera di invito non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocata qualora la conclusione del contratto si rivelasse, per sopravvenuti motivi, superflua o dannosa per l'Amministrazione;

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dagli artt. 88, commi 4 e 4-bis, e 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione o dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Resta fermo altresì che, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario, se non ancora firmato il contratto, o l'appaltatore, deve produrre la Polizza assicurativa secondo quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto a copertura di un importo pari al quello effettivo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara. La responsabilità civile verso terzi deve avere un massimale pari a € 500.000,00 e gli scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice, potrà essere stipulato anche con scrittura privata o mediante corrispondenza.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

6.1 - Per partecipare alla gara deve essere inserita nel sistema telematico START, nello spazio relativo alla gara in oggetto, **entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente art. 5.2**, redatta in lingua italiana, la seguente documentazione:

<p>busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta, di cui al successivo art. 6.3, punti A.1 (integrato con A.1.1), A.2 (con eventuali documenti anche da A.2.1 a A.2.4), A.3, A.4 (nello specifico A.4.1, numeri da 1 a 3, ed eventuali documenti di cui al punto A.4.2);</p> <p>busta B) OFFERTA TECNICA, di cui al successivo art. 6.4, punti B.1 e B.2;</p> <p>busta C) OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo art. 6.5, punti C.1 e C.2, integrata dalla DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA, di cui al punto D.</p>
--

Le offerte tardive, ossia non inviate attraverso il sistema START entro il suddetto termine perentorio, sono da ritenersi **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

ATTENZIONE - INSERIMENTO DEI DOCUMENTI SU START PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- la presentazione delle offerte per mezzo di START è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;

- è possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata; una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel Bando di gara e nella Lettera di invito, presentare una nuova offerta;
- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB;
- nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: alla domanda di partecipazione, all'offerta tecnica quantitativa e all'offerta economica;
- il concorrente può rinominare i documenti generati da START, ("Domanda di partecipazione" – punto A.1 – e "Offerta Economica" – punto C.2), una volta scaricati sul proprio computer prima di essere reinseriti a sistema.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica qualitativa, l'offerta tecnica quantitativa, i documenti costituenti l'offerta economica e la dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

6.2 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica

e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori o delle parti di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6.3 - CONTENUTO DELLA BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo di cui ai successivi punti, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

A.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente art. 5.3 della presente lettera di invito, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario Operatori Economici cliccando su

“Modifica”;

- **Generare** il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza **di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice; in particolare:

- in caso di **impresa individuale**: titolare e direttore tecnico,
- in caso di **società in nome collettivo**: socio e direttore tecnico,
- in caso di **società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di **altri tipo di società o consorzio**: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che in caso di due soli soci, in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Le dichiarazioni ulteriori presenti sulla domanda di partecipazione *on-line*, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sono:

- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nella presente Lettera di invito/Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nei grafici di progetto, nel Piano per la sicurezza e il coordinamento, nello schema di contratto, per quanto ricorrenti ed eventualmente diversamente denominati nell’attuale procedura di gara. (La sottoscrizione della presente dichiarazione, come formulata nel *form on-line* della “Domanda di partecipazione”, deve comunque intendersi riferita a tutta la documentazione predisposta dalla Scuola e posta a base di gara, come specificata al precedente art. 2);
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante (per la presente gara il “Codice di comportamento” è consultabile al link: http://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice_di_comportamento.pdf);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, oppure avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list e non essere ancora in possesso del provvedimento di autorizzazione ma aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3

del D.M. 14/12/2010; avendo cura di indicare, se del caso, gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*.

In caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, oppure la visura camerale del concorrente, nel caso in cui dalla stessa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

CONSORZI ART. 45 C. 2, LETTERE b) o c)

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), c. 2, art. 45 del Codice);
- **firmare digitalmente** la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione di imprese di rete)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) secondo le seguenti modalità:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario Operatori Economici della piattaforma START; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario Operatori Economici** della predetta piattaforma.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei PDF “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione e la categoria delle lavorazioni che saranno eseguite;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara **in raggruppamento temporaneo, reti di impresa, consorzio ordinario di concorrenti GIÀ COSTITUITI** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, **nell'apposito spazio**, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche la documentazione a corredo di cui al successivo punto A.4.2.**

A.1.1 – IMPOSTA DI BOLLO

La **domanda di partecipazione** è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante Scuola Superiore Sant'Anna C.F. 93008800505) - del codice ufficio o ente (campo 6: TZZ);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per le opere preliminari e accessorie nel sito destinato ad ospitare il Parco Scientifico Tecnologico Sant'Anna in San Giuliano Terme").

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è dovuta solo in riferimento alla domanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio copia dell'F23 quietanzato in formato PDF.

Per la corretta compilazione il concorrente potrà seguire le istruzioni fornite dal sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/>.

A titolo esemplificativo, si allega inoltre facsimile del modello F23 parzialmente compilato.

La mancanza dell'assolvimento dell'imposta di bollo non è causa di esclusione, ma comporterà la regolarizzazione ai sensi degli artt. 25 e 31 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

A.2 - Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE" e ulteriori modelli per consorziata esecutrice, impresa ausiliaria e subappaltatore.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma START.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

A cura dell'Amministrazione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Nella sezione A, devono essere rese:

- le dichiarazioni relative al possesso delle certificazioni SOA ai fini della qualificazione, di cui all'art. 4.3.2;
- la forma della partecipazione alla procedura di gara.

In caso di partecipazione di un Consorzio di cui alle lett. b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice il DGUE deve essere rispettivamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice deve rendere utilizzando l'apposito Modello **A.2.1 "SCHEDA CONSORZIATA"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello deve, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Non può essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, del Codice.

L'inserimento su START dei DGUE e del Modello A.2.1 "SCHEDA CONSORZIATA", compilati e firmati, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice deve essere presentata nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura di gara come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o scansione della copia autentica dell'originale cartaceo del CONTRATTO DI AVVALIMENTO, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

In caso di OPERATORI ECONOMICI AUSILIARI aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "BLACK LIST"

5) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) può essere utilizzato il Modello **A.2.2. – SCHEDA AVVALIMENTO ART. 89**, messo a disposizione sulla piattaforma START dall'Amministrazione.

In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, conformemente alle previsioni di cui al precedente art. 4.3.6, la denominazione dei subappaltatori dell'eventuale terna.

Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare.

Nel caso in cui il soggetto concorrente sia tenuto a indicare una terna di subappaltatori, ciascun subappaltatore individuato è tenuto:

- a compilare un proprio DGUE fornendo le stesse informazioni richieste per il concorrente;
- a rendere, utilizzando l'apposito Modello **A.2.3 - "SCHEDA SUBAPPALTATORE"**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali** dell'operatore economico e le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Il DGUE e il Modello A.2.3 - "SCHEDA SUBAPPALTATORE" compilati e sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa subappaltatrice devono essere inseriti negli spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4.2 (Requisiti Generali) della presente Lettera d'invito (Sez. A-B-C-D).

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale nel DGUE, sezione C – parte III, deve indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) e l'eventuale impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito Modello **A.2.4 - "SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5"** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO art. 110 comma 5" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186-bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, compilando la sezione **α**. Per la qualificazione richiesta tramite le certificazioni SOA, si rimanda alle indicazioni sopra riportate e relative alla Parte II.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nel corso dell'anno antecedente la data di invio della Lettera d'invito.

A.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. **[in caso di servizi/forniture/lavori di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012]** dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha la propria sede legale oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha la propria sede legale;
3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d'ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici con le modalità di cui all'art. 8 della presente Lettera di invito;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

4. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 4, potranno essere rese utilizzando l'apposito Modello **"INTEGRAZIONE AL DGUE"** disponibile nella documentazione di gara.

A.4 – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO

A.4.1 - Il concorrente allega, negli appositi spazi predisposti dall'Amministrazione sul sistema START:

1. documento, di cui al precedente art. 4.4, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
2. copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (solo **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. cit.);

3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

A.4.2 - Documentazione per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ATTO COSTITUTIVO e STATUTO del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- in caso di RTI costituito: copia autentica del CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegato il MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori, ovvero della percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le categorie di lavori, ovvero la percentuale di esse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

N.B. Nessun elemento riconducibile all'offerta economica deve essere contenuto, a pena di esclusione, nella documentazione amministrativa.

6.4 - CONTENUTO DELLA BUSTA B) – OFFERTA TECNICA

La busta B contiene l'Offerta tecnica qualitativa (B1) e l'offerta tecnica quantitativa (B2).

B.1 - OFFERTA TECNICA QUALITATIVA

L' Offerta tecnica qualitativa è composta, **a pena di esclusione**, da una **Relazione tecnico-illustrativa** contenente le proposte del concorrente con riferimento a ciascun criterio e parametro di valutazione di cui al successivo art. 7.2, al fine di fornire tutte le informazioni utili all'assegnazione dei corrispondenti punteggi. La Relazione potrà essere corredata da **documenti integrativi**, quali eventuali schede ed elaborati grafici.

La relazione e gli eventuali documenti integrativi sono redatti, in lingua italiana, descrivendo dettagliatamente e con chiarezza tutti i temi corrispondenti agli elementi (criteri e sub-criteri) e ai parametri di valutazione delle offerte qualitative di cui al successivo art. 7.2, tenuto conto delle informazioni e prescrizioni riportate negli elaborati di progetto e nei correlati documenti di gara.

Si richiede ai concorrenti di predisporre la Relazione seguendo l'ordine di successione degli elementi (criteri e sub-criteri) di valutazione delle offerte di cui all'art. 7.2, in modo da facilitarne l'analisi da parte della Commissione giudicatrice e renderne più efficace l'apprezzamento.

La Relazione deve essere contenuta in pagine e redatta in carattere "Times New Roman", dimensione "12", interlinea 1,5 e margini di cm. 2.

Si precisa che quanto riportato negli elaborati del Progetto Esecutivo è da considerarsi, **a pena di esclusione**, "minimo inderogabile" per caratteristiche funzionali e prestazionali, standard qualitativi e riferimenti normativi. Le proposte e le eventuali migliorie offerte dal concorrente ed accettate dalla stazione appaltante saranno a totale carico dell'aggiudicatario e saranno comprese e compensate nelle corrispondenti voci di elenco prezzi previste per l'appalto e a cui si riferiscono.

Modalità di presentazione dell'Offerta Tecnica-qualitativa

La documentazione che costituisce gli elementi di **Offerta Tecnica-qualitativa**, deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, l'*offerta tecnica* potrà essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

B.2 - OFFERTA TECNICA QUANTITATIVA

L'Offerta tecnica quantitativa è costituita dalla proposta da parte del concorrente dei tempi di esecuzione dei lavori rispetto ai tempi massimi, previsti al precedente art. 3, pari a **150 (centocinquanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.

I tempi offerti dal concorrente devono essere espressi in giorni naturali e consecutivi.

Non sono ammessi valori superiori a 150. Il valore espresso, deve essere coerente con l'offerta tecnica qualitativa formulata dal concorrente stesso e congrua rispetto a tutte le prescrizioni progettuali.

L'offerta tecnica quantitativa sarà valutata secondo quanto previsto dal successivo art. 7.3.

Modalità di presentazione dell'Offerta Tecnica-quantitativa

Per presentare l'offerta tecnica quantitativa, i concorrenti devono compilare on-line il Modello **“Offerta tecnica quantitativa – Tempi di esecuzione”**, indicando i giorni di esecuzione dei lavori offerti.

Per presentare l'“Offerta Tecnica-quantitativa” il concorrente deve:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione tecnica del passo 2 della procedura di presentazione offerta, inserendo i giorni di esecuzione dei lavori offerti;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “Offerta Tecnica-quantitativa – Tempi di esecuzione” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “Offerta Tecnica-quantitativa – Tempi di esecuzione” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento “Offerta Tecnica-quantitativa – Tempi di esecuzione” generato dal sistema;

L'offerta tecnica-quantitativa deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, l'offerta tecnica potrà essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

N.B. Nessun elemento riconducibile all'offerta economica deve essere contenuto, a pena di esclusione, nella documentazione tecnica qualitativa.

6.5 - CONTENUTO DELLA BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'offerta economica deve essere formulata, **a pena di esclusione**, con le seguenti modalità:

- compilazione completa con le modalità di seguito indicate e presentazione del Modello “**Dettaglio dell’offerta economica a prezzi unitari**”, di cui al successivo punto C.1, che viene messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra i documenti di gara.
- compilazione del **form on-line** generato automaticamente dalla piattaforma START “**Offerta Economica**”, di cui al successivo punto C.2, e sua presentazione, in cui l’offerta deve essere espressa come percentuale unica di ribasso, espressa con n° due cifre decimali, rispetto all’importo di € 433.342,76, al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Tale valore percentuale di ribasso unico deve risultare identico allo stesso valore che sarà formulato dal concorrente nel modello “Dettaglio dell’offerta economica a prezzi unitari”.

L’offerta economica, composta da entrambi i documenti sopra indicati, è sottoscritta digitalmente **a pena di esclusione**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.

Di seguito sono specificati i contenuti, le modalità di redazione e presentazione sia del Modello “Dettaglio dell’offerta economica a prezzi unitari” sia del *form on line* “Offerta Economica”.

C.1 – DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA A PREZZI UNITARI

Nel Modello “C.1 – Dettaglio dell’offerta economica a prezzi unitari” messo a disposizione dalla Scuola sulla piattaforma START, devono essere specificati i prezzi unitari di tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, il prezzo complessivo offerto e il corrispondente ribasso unico percentuale rispetto alla base di gara di cui al precedente art. 3, lettera a).

Il Modello “C.1 – Dettaglio dell’offerta economica a prezzi unitari” è costituito da un file *excel* con celle bloccate, eccetto quelle di colore arancione; queste ultime dovranno essere completamente compilate dal concorrente con i valori dei prezzi unitari che intende proporre per ciascuna delle voci di costo che compongono il computo a base di gara.

Tutti gli importi presenti o da inserire sul Modello si intendono IVA esclusa.

Il file, in automatico, provvederà a moltiplicare i prezzi unitari offerti per le quantità definite e nel contempo provvederà a sommare i prodotti ottenuti fino a determinare il prezzo complessivo offerto e il relativo ribasso unico percentuale rispetto all’importo posto come base d’asta (esclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Tutti i valori vanno inseriti con due cifre decimali.

Modalità di presentazione del “Dettaglio dell’offerta economica a prezzi unitari”

Per presentare il “Dettaglio dell’offerta economica a prezzi unitari” il concorrente deve:

- **Compilare** tutte le celle di colore arancione dell’apposito modello (file excel) disponibile nella documentazione di gara, senza apporre alcuna altra modifica;
- **Firmare digitalmente**, il documento excel, senza apporre alcuna altra modifica; la firma deve essere a cura del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente;
- **Inserire** il documento “Dettaglio dell’offerta economica a prezzi unitari” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto nel sistema telematico.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, il “Dettaglio dell’offerta economica a prezzi unitari” deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, il “Dettaglio dell’offerta economica a prezzi unitari” può essere sottoscritto con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

N:B.: Il ribasso unico % offerto risultante nel Modello C.1 deve essere riportato nell'apposito spazio relativo all'Offerta Economica, di cui al successivo punto C.2, presente sulla piattaforma START come form on line.

C.2 – OFFERTA ECONOMICA

Il form "Offerta Economica" deve essere compilato *on line* sulla piattaforma START con i seguenti valori:

- il **ribasso unico percentuale** offerto espresso con due cifre decimali rispetto all'importo a base di gara pari a € 433.342,76, al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il **valore dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice¹. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il valore dei suddetti costi è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.
- il **valore dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. Il valore dei suddetti costi è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta o, in ogni caso, prima dell'aggiudicazione.

Modalità di presentazione dell'Offerta Economica

Per presentare l'Offerta Economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form *on-line* accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "Offerta Economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "Offerta Economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; la firma deve essere a cura del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente;
- **Inserire** nel sistema il documento "Offerta Economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*Offerta Economica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, l'Offerta Economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Il valore indicato nell'Offerta Economica deve corrispondere al valore indicato nel Modello di Dettaglio dell'offerta economica a prezzi unitari di cui al precedente punto C.1. In caso di discordanza tra il valore indicato nell'Offerta Economica, che rimane fisso e invariabile, e il valore indicato nel Modello di dettaglio dell'offerta, tutti i valori offerti in tale Modello sono corretti in modo costante in base alla percentuale di

¹ Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

discordanza risultante dal ribasso percentuale offerto riportato nel Modello di Dettaglio dell'offerta economica a prezzi unitari rispetto a quello indicato nell'Offerta Economica.

D) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA

Infine, all'interno della busta C), il soggetto concorrente dichiara la sussistenza, o la non sussistenza, di informazioni, fornite nell'ambito delle offerte, che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito Modello **“Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta”**, disponibile nella documentazione di gara, provvede, secondo motivata e comprovata dichiarazione, ad indicare le parti dell'offerta contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

La predetta dichiarazione assolve preventivamente anche alle finalità di cui all'art. 3 del DPR 184/06 concernente la notifica ai controinteressati nei procedimenti di accesso agli atti, per consentire ai medesimi la motivata opposizione all'ostensione dell'offerta tecnica presentata.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso a queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il predetto modello, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, deve essere inserito nel sistema nell'apposito spazio.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito**, la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito**, la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

PARTE TERZA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ART. 7 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

7.1 - L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi secondo gli elementi di valutazione, i fattori ponderali, i criteri e le modalità di seguito stabiliti.

Tali condizioni di valutazione sono definite conformemente all'articolo 95 del Codice e alle Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” (approvate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, pubblicate sulla GURI n.238 del 11/10/2016 e aggiornate con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018).

Gli elementi di valutazione ed i fattori ponderali per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa sono specificati nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 – Elementi di valutazione e fattori ponderali

Elemento	Fattore ponderale = PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA QUALITATIVA	PTql = 60
OFFERTA TECNICA QUANTITATIVA	PTqt = 10
OFFERTA ECONOMICA	PE = 30
TOTALE	P = 100

La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore attraverso l'applicazione della formula:

$$P(a) = \sum_n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove:

P(a) = punteggio complessivo di valutazione dell'offerta del concorrente (a);

n = numero totale degli elementi di valutazione; \sum_n = sommatoria di n;

W_i = punteggio massimo per l'i-esimo elemento di valutazione;

V(a)_i = coefficiente di valutazione attribuito all'offerta del concorrente (a) rispetto all'i-esimo elemento di valutazione, variabile tra zero ed uno.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà pertanto determinata dalla somma del punteggio complessivo attribuito alle offerte tecniche qualitative (PTql), delle offerte tecniche quantitative (PTqt) e del punteggio relativo alle offerte economiche (PE).

Tutti i coefficienti ed i calcoli per l'attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della seconda cifra decimale, portata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

7.2 - Valutazione dell'Offerta Tecnica qualitativa (Max punti)

La valutazione di quanto proposto con le offerte tecniche qualitative avverrà a giudizio insindacabile della Commissione di cui al precedente art. 5.7, sulla base degli elementi di valutazione (costituiti da criteri, con la numerazione 1, 2, ecc., ripartiti eventualmente in sub-criteri, con la numerazione 1.1, 1.2, ..., 2.1, 2.2, ecc.), parametri e punteggi (fattori ponderali), dettagliatamente descritti nella Tabella 3.

Tabella 3 - Criteri di valutazione tecnico-qualitativi

CRITERIO	SUB-CRITERIO	PARAMETRO MIGLIORE VALUTAZIONE	Punteggio Max (fattore ponderale)
1 - Pregio organizzativo			20
	1.1 - Struttura organizzativa dell'appaltatore ...		
	1.2 - Soluzioni organizzative del cantiere con particolare riguardo a ...		

	1.3 - Soluzioni organizzative volte a migliore benessere lavorativo ...		
2 - Pregio tecnico			30
	2.1 - Proposte migliorative relative alla qualità dei componenti e dei materiali per ...		
	2.2 - Proposte migliorative relative alla qualità dei componenti e dei materiali per ...		
3 - Pregio Ambientale			10
	3.1 - Proposte migliorative relative alla qualità dei componenti e dei materiali con riguardo alle caratteristiche di riciclabilità ...		
	3.2 - Proposte migliorative relative alla qualità dei componenti e dei materiali alla provenienza per ...		

La Commissione, nella valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, terrà conto del contenuto dell'Offerta Tecnica qualitativa, redatta secondo le modalità e con i contenuti di cui al punto B.1 dell'**art. 6.4**.

La Commissione, nella valutazione delle offerte tecniche, terrà conto altresì dell'aderenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione, della rispondenza, completezza e chiarezza espositiva di quanto proposto dai concorrenti rispetto ai parametri di valutazione, nonché ai requisiti tecnici e funzionali emergenti dagli atti di gara.

I coefficienti di valutazione V(a)_i che devono essere attribuiti distintamente agli elementi di ogni offerta tecnica qualitativa, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti di valutazione attribuiti dai singoli commissari.

Innanzitutto, ogni singolo membro della commissione attribuirà un coefficiente di valutazione, variabile da 0 e 1, relativo ai diversi livelli di giudizio di cui alla sotto riportata tabella:

Tabella 4 – Livello e parametri di giudizio dei coefficienti di valutazione qualitativa

Livello di giudizio	Coefficiente	Parametro di giudizio
Ottimo	1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Buono	0,80	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,60	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali/buone
Sufficiente	0,40	Aspetti positivi apprezzabili di qualche pregio
Modesto	0,20	Aspetti di miglioramento appena percettibili o non pienamente sufficienti
Assente/irrilevante	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Successivamente, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascuna offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. A questo punto **si normalizzano i coefficienti medi** rapportando ad 1 (uno) il coefficiente medio di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti medi in proporzione. Tale coefficiente di valutazione definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub-criterio di valutazione, determina il punteggio definitivo per quel sub-criterio.

Al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, si procede se necessario (ossia se sono presenti più sub-criteri per ciascun criterio e se nessun concorrente ha ottenuto il punteggio massimo per il criterio di riferimento) alla **normalizzazione dei sub-criteri** nei confronti del fattore ponderale previsto per il criterio di riferimento della tabella n. 3. Ossia si sommano, all'interno di ciascun criterio, i punteggi definitivi ottenuti per i sub-criteri. Il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale per i sub-criteri ottiene il coefficiente 1 (uno) per il relativo criterio e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti "normalizzati" saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito al criterio in questione.

Con riferimento ai punteggi attribuiti ai singoli criteri, si applicano le seguenti soglie di sbarramento, in modo tale che **il concorrente che abbia preso un punteggio inferiore alle stesse dovrà essere escluso**:

- per il criterio, valore della soglia: /
- per il criterio, valore della soglia: ... /
- per il criterio, valore della soglia: /

- per il criterio, valore della soglia: /
- per il criterio, valore della soglia: /

Infine, relativamente alla valutazione complessiva conseguita sull'offerta tecnica qualitativa (PT_{ql}) dai singoli concorrenti, qualora non vi sia alcuno che ha ottenuto il punteggio massimo previsto pari a punti secondo la precedente Tabella 2, sarà effettuata la normalizzazione a tale valore massimo, secondo la seguente formula:

$$PT_{ql}(a) = Pt_{ql}(a) / Pt_{ql} \max * \dots$$

dove:

PT_{ql}(a) = la valutazione normalizzata per l'offerta tecnica qualitativa del concorrente (a);

Pt_{ql}(a) = punteggio complessivo di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa ottenuto dal concorrente (a) prima della normalizzazione;

Pt_{ql} max = la maggiore valutazione complessiva conseguita fra tutte le offerte tecniche qualitative prima della normalizzazione.

7.3 - Valutazione dell'Offerta Tecnica quantitativa (Max punti)

La valutazione di quanto proposto con le offerte tecniche quantitative relative alla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, presentate secondo quanto previsto al precedente art. 6.4 punto B.2, avverrà con l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)T = (Ta - Tb) / (T_{min} - Tb)$$

dove:

V(a)T = coefficiente di valutazione attribuito all'offerta del concorrente (a) rispetto elemento di valutazione Tempo, variabile tra zero ed uno;

Ta = il tempo per l'esecuzione dei lavori offerto dal concorrente (a), espresso in giorni;

Tb = il tempo per l'esecuzione dei lavori espressa in giorni a base di gara, pari a 150;

T_{min} = il tempo minimo offerto per l'esecuzione dei lavori, tra tutte le offerte presentate, espresso in giorni.

Il coefficiente V(a)T ottenuto per ciascun concorrente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile alle offerte tecniche quantitative (PT_{qt}), pari a, in base a quanto illustrato nella precedente Tabella 2.

La valutazione delle offerte tecniche quantitative avverrà in automatico sul sistema telematico START.

7.4 – Valutazione dell'Offerta Economica (Max punti)

L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale unico rispetto all'importo di Euro 94.000,00 posto a base di gara, secondo le modalità di cui al precedente art. 4, punto C).

La determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata applicando il metodo bilineare, al ribasso percentuale offerto con attribuzione fino a due decimali, utilizzando la seguente formula:

C _i	(per A _i ≤ A _{soglia})	=	X * A _i / A _{soglia}
C _i	(per A _i > A _{soglia})	=	X + (1,00 – X) * [(A _i – A _{soglia}) / (A _{max} – A _{soglia})]

dove:

C _i	=	Coefficiente attribuita al concorrente iesimo
A _i	=	Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
A _{soglia}	=	Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti
X	=	0,90

Il coefficiente C_i ottenuto per ciascun concorrente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile alle offerte economiche (PE), pari a, in base a quanto illustrato nella precedente Tabella 2.

La valutazione delle offerte economiche avverrà in automatico sul sistema telematico START.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la Scuola Superiore Sant'Anna, in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa – Piazza Martiri della Libertà 33, protocollo@sssup.legalmailpa.it, 050883111.

Responsabile interno del trattamento è l'Ing. Francesco Buono - Scuola Superiore Sant'Anna – Via Santa Cecilia, 3, Pisa (PI) - tel. 050883572, francesco.buono@santannapisa.it.

8.2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d'ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003), si informa che i dati personali (anagrafici, economico-tributari, giudiziari) formati dall'Ateneo relativamente alla presente procedura di gara nell'ambito del procedimento instaurato viene effettuato esclusivamente in adempimento a specifici obblighi di legge e saranno utilizzati per la seguente finalità:

- di aggiudicazione della presente procedura, di stipula del contratto, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi imposti dal Codice e ss.mm. e ii., nonché nel rispetto della normativa del D.Lgs. 33/2013. In particolare, i dati inseriti in ogni dichiarazione nonché nell'offerta, vengono acquisiti ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella Lettera d'invito/Disciplinare di gara nonché dell'aggiudicazione.

Il trattamento trova fondamento nelle seguenti basi giuridiche:

- per adempiere ad un obbligo legale relativo alla documentazione e conservazione in apposito archivio (art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento);
- in esecuzione del contratto con l'interessato (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento);
- in funzione delle attività istituzionali della Scuola (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento).

8.3 PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI

Eventuali dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9 del Regolamento quali i dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10), sono trattati, nell'ambito della presente procedura di gara, per le finalità di cui al precedente art. 9.2.

8.4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Per le finalità sopra indicate nell'ambito della presente procedura di gara i trattamenti possono essere effettuati sia su supporto cartaceo che digitale, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) e successivamente sul Sistema per la Governance degli Atenei – U-Gov.

Per il raggiungimento delle suddette finalità il trattamento è effettuato anche mediante la consultazione di banche dati, nonché l'interconnessione ed il raffronto dei dati forniti attraverso i servizi ad accesso riservato delle Annotazioni ANAC, Visure camerali, acquisizione DURC e comunque interpellando con modalità idonee il Casellario Giudiziario, l'Agenzia delle Entrate, l'ufficio del Lavoro, la Prefettura e altre Amministrazioni. Il tempo di conservazione dei dati raccolti è strettamente correlato al periodo necessario all'espletamento delle sopra dette finalità.

L'accesso ai dati acquisiti è consentito a tutti i soggetti espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura appartenenti allo staff amministrativo dell'U.O. Provveditorato e di altre strutture della Scuola comunque coinvolte nel procedimento di cui trattasi.

I dati personali possono essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni dell'ordinamento europeo, norme di legge o regolamento, oltre che a compagnie assicurative per eventuali pratiche infortuni.

I dati personali potranno essere comunicati anche a ulteriori soggetti esterni alla Scuola, la cui identità sarà resa conoscibile agli interessati, aventi funzioni di valutazione, verifica, collaudo o agli operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura di affidamento nei limiti consentiti dal Codice, dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.

8.5 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE

I dati acquisiti saranno trattati, conservati e comunicati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (Regolamento e D.Lgs. n. 196/2003) per il periodo necessario allo svolgimento delle suddette attività, ivi compresa l'esecuzione del contratto ed anche successivamente, per il tempo in cui la Scuola sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o Regolamento.

Per le finalità di archiviazione e conservazione, i dati necessari ai fini del buon funzionamento della pubblica amministrazione saranno conservati, nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, a tempo indeterminato come previsto nel massimario di conservazione della Scuola.

8.6 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare o al Responsabile interno, scrivendo a privacy@santannapisa.it; può, altresì, contattare il Responsabile della protezione dati per tutte le questioni relative al trattamento e all'esercizio dei diritti: dpo@santannapisa.it.

Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

La Scuola si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

In tutti i casi di contestazione o di contenzioso, che dovessero sorgere tra la Scuola e l'aggiudicatario a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dai suddetti documenti di gara rispetto al contenuto della documentazione d'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nei documenti di gara, con la sola eccezione delle condizioni migliorative che la Scuola potrà pretendere dall'aggiudicatario con riferimento a quanto proposto ed offerto in sede di gara.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara si fa riferimento al Codice dei Contratti Pubblici, alla normativa interna della Scuola e ad ogni altra disposizione vigente in quanto compatibile.

Il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Francesco Buono, telefono 050/883572, email: francesco.buono@santannapisa.it.

Il Direttore Generale
(Dott. Luca Bardi)